



A.V.O.S.
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO
Via Manzoni n. 76 - Tel. 349.8431818
07011 BONO (SS)

Verbale assemblea n. 56

L'anno 2020, il giorno ventisei, del mese di ottobre, alle ore 19:00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Volontari del Soccorso di Bono, in sigla A.Vo.S. BONO, per discutere deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Nudda Sebastiano, verbalizza il Sig. Bellai Angelo.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, e che sono presenti i soci Nudda Sebastiano, Cabras Fabrizio, Bellai Angelo, Bussu Giuseppe, Brundu Andrea, Mele Raimonda e Marteddu Mariano, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della discussione viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Bellai Angelo



Il Presidente

Nudda Sebastiano

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO – BONO –
in sigla A.VO.S.**



**ART 1
Costituzione, denominazione e sede**

E' costituito nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **Associazione Volontari del soccorso – Bono** – in sigla **A.VO.S. ODV** che assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'A.VO.S. BONO, con ininterrotta attività dal 1984, regolarmente costituita con rogito notarile e iscritta al registro regionale del volontariato il 30 gennaio 1995 al n. 307, è ente di terzo settore e conferma la sua forma giuridica di associazione di volontariato.

L'organizzazione ha **sede legale in Via Manzoni n. 76 del Comune di Bono**. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2
Finalità e attività**

L'organizzazione A.VO.S. ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- servizio di ambulanza e primo soccorso;
- servizio di telesoccorso, assistenza e aiuto domestico di persone malate, persone anziane, portatori di handicap e giovani che vivono in stato di disagio ed emarginazione.
- Assistenza paramedica, per anziani e minori, servizio socio educativo e di sostegno alle famiglie con minori in difficoltà;

L'organizzazione inoltre curerà la formazione e l'aggiornamento dei propri soci, usufruendo delle normative nazionali, comunitarie e regionali vigenti previste in materia e potrà dotarsi di tutti i mezzi e le strutture idonee al raggiungimento degli scopi sociali.

L'organizzazione può organizzare corsi di attività musicale e partecipare a manifestazioni sportive anche a carattere agonistico al fine di promuovere fra i giovani un maggior inserimento sociale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

L'organizzazione può esercitare a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Qualità di volontario

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Ai volontari possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4

Ammissione ed esclusione degli associati

L'organizzazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ART. 5

Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Mil



L'ammissione o l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza dei presenti. E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso all'assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 **Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali;
- tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purchè in regola col pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

ART. 7 **Gli organi sociali**

Sono organi dell'organizzazione:

- assemblea degli associati;
- consiglio direttivo;
- presidente.

Possono, inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- organo di controllo (eventuale);

Null



- organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 8

L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice con l'intervento di almeno 10 soci.

In seconda convocazione l'assemblea può validamente deliberare a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal presidente.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni assemblea deve esser redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il presidente convoca l'assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9

Compiti dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata per :

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- l'approvazione del bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati.

Art 10

Compiti dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata per:

Bull



- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con al presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11

Consiglio direttivo

IL consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di sette e resta in carica per la durata di un anno e i suoi membri possono essere rieletti. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione.

Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere. Il segretario ha il compito di trascrivere su apposito registro le delibere del consiglio direttivo.

Compiti del consiglio direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- accogliere e respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio, adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

Bell



- curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 12 **Il presidente**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri membri a maggioranza dei componenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal consiglio direttivo con la maggioranza dei componenti;

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13 **Organo di controllo** (eventuale)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'organo di controllo

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il, bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atto di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 **Organo di revisione legale dei conti** (eventuale)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.15 **Risorse economiche**



Handwritten signature



Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività raccolta fondi nonché della attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore.
- Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16

Beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART 17

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

Bilancio

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi dell'art. 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19

Bilancio sociale

Handwritten signature



Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività raccolta fondi nonché della attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore.
- Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16 **Beni**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART 17 **Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 **Bilancio**

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi dell'art. 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19 **Bilancio sociale**



Handwritten signature

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 12 del D.Lgs 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 46 c. 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo legale rappresentante.

ART. 21 **Personale retribuito**

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 22 **Assicurazione degli associati volontari**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 23 **Responsabilità dell'organizzazione**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e contratti stipulati.

ART. 24 **Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, in mancanza alla fondazione Italia sociale.

ART. 25 **Libri sociali obbligatori**

L'associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;

Ball



- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali ;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

ART. 26 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Mail



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO
Atto reg.to il 12/11/20 al n° 1588 serie 3
euro esente
di cui euro _____ per trascrizione
Il Direttore

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Domenico D. Mico

